

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 190/2004 della Commissione, del 3 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 191/2004 della Commissione, del 3 febbraio 2004, che fissa la data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine 3
- Regolamento (CE) n. 192/2004 della Commissione, del 3 febbraio 2004, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali 4

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2004/100/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica)** 6

Commissione

2004/101/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE con riguardo ai certificati sanitari applicabili agli scambi intracomunitari di sperma di animali della specie bovina ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 5307]** 15

2004/102/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 gennaio 2004, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 110]** 22

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 190/2004 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	114,1
	204	43,8
	212	129,8
	999	95,9
0707 00 05	052	129,4
	204	37,1
	220	204,2
	999	123,6
0709 10 00	220	13,5
	999	13,5
0709 90 70	052	112,8
	204	48,7
	999	80,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	66,0
	204	48,1
	212	47,7
	220	44,6
	624	76,9
	999	56,7
0805 20 10	052	71,8
	204	98,7
	999	85,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	77,3
	204	134,2
	220	76,9
	464	74,3
	600	74,0
	624	74,5
	999	85,2
0805 50 10	052	73,5
	600	58,3
	999	65,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	73,2
	060	46,2
	400	89,8
	404	93,7
	512	73,4
	720	68,1
	999	74,1
0808 20 50	060	62,9
	388	101,4
	400	84,4
	528	77,2
	720	30,3
	999	71,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 191/2004 DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 2004****che fissa la data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti all'ammasso privato concessi in applicazione del regolamento (CE) n. 2246/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, relativo alle condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine ⁽²⁾, hanno avuto risultati favorevoli sul mercato suino ed è prevedibile una stabilizzazione temporanea dei prezzi delle carni suine. Occorre quindi mettere fine agli aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

- (2) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data limite di presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni suine è fissata al 5 febbraio 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 34.

**REGOLAMENTO (CE) N. 192/2004 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2004**

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

- (3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.
- (4) Nella settimana dal 26 al 30 gennaio 2004, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.
- (5) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 26 al 30 gennaio 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP — INDIA**Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Paesi	% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 26 al 30 gennaio 2004	Limite
Barbados	100	Raggiunto
Belize	100	
Congo	0	
Figi	100	
Guiana	100	
India	0	
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	0	
Trinidad e Tobago	100	Raggiunto
Zambia	100	
Zimbabwe	0	

Zucchero preferenziale speciale**Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 26 al 30 gennaio 2004	Limite
India	0	Raggiunto
Altri	100	

Zucchero concessioni CXL**Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 26 al 30 gennaio 2004	Limite
Brasile	100	
Cuba	100	
Altri paesi terzi	100	

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2004

che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica)

(2004/100/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato istituisce una cittadinanza dell'Unione, che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima e la cui promozione avviene nel rispetto del principio di sussidiarietà.
- (2) La Comunità e gli Stati membri si prefiggono come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro ogni forma di esclusione.
- (3) L'applicazione effettiva ed uniforme del diritto comunitario costituisce una nuova priorità indispensabile ai fini del buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato che uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe basarsi sui principi di trasparenza e controllo democratico, attraverso tra l'altro un dialogo franco con la società civile sugli obiettivi e i fondamenti di questo spazio. L'associazione dei Consigli di Stato e le Corti supreme amministrative dell'Unione europea promuovono lo scambio di idee ed esperienze su tali questioni e coordinano e fanno conoscere ai cittadini i pareri giuridici dei Consigli di Stato in materia di diritto comunitario.

- (4) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 aprile 1988 ⁽²⁾ ha ritenuto opportuno che si compia un notevole sforzo per intensificare le relazioni tra i cittadini dei vari Stati membri e che sia giustificato e al tempo stesso auspicabile un contributo specifico delle istituzioni comunitarie allo sviluppo dei gemellaggi fra comuni e città appartenenti a Stati membri diversi.

- (5) Il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 nella dichiarazione n. 23 riconosce la necessità di migliorare e garantire costantemente la legittimità democratica e la trasparenza dell'Unione e delle sue istituzioni, per avvicinarle ai cittadini degli Stati membri. L'agenda sociale europea adottata a Nizza si fonda su una nuova forma di governance che sottolinea il ruolo essenziale svolto dal dialogo civile ai fini della promozione della cooperazione con la società civile. L'agenda prevede una piena partecipazione delle organizzazioni non governative (ONG), quali la piattaforma delle ONG sociali europee, nello sviluppo delle politiche di inclusione e di pari opportunità per tutti.

- (6) La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali cui l'Unione europea deve dare una risposta riguarda come avvicinare i cittadini al progetto europeo e alle istituzioni europee.

- (7) Le linee A-321, A-3020, A-3021, A-3024, A-3026, A-3036 e B3-305 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti si sono dimostrate efficaci ai fini della promozione di un dialogo costante con le organizzazioni della società civile e le municipalità in tema di costruzione europea.

⁽¹⁾ Parere reso il 20 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 122 del 9.5.1988, pag. 38.

- (8) Il Consiglio ribadisce la sua convinzione che è necessario continuare a sostenere i programmi di gemellaggio tra città, dato l'importante ruolo che essi possono svolgere nel promuovere l'identità civica e la reciproca comprensione tra i popoli europei e sottolinea che, nel contesto del programma pluriennale, occorre garantire un bilancio adeguato e la continua promozione dei programmi di gemellaggio tra città, come il Parlamento europeo ha insistito ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio. Il Consiglio rileva inoltre che è fondamentale rendere la procedura per le domande di gemellaggio e la gestione dei relativi programmi comprensibili e più vicini ai cittadini.
- (9) L'associazione «La nostra Europa» riunisce in un gruppo di studio e di ricerca personalità rappresentative della società europea, del mondo politico, sociale, economico e scientifico ed intende porsi quale punto d'incontro di idee per la promozione di un'Unione europea più unita. Persegue pertanto un obiettivo d'interesse generale europeo.
- (10) La Casa Jean-Monnet e la Casa Robert-Schuman sono un luogo d'incontro dei cittadini d'Europa. La loro finalità è quella di far conoscere le prime iniziative e i protagonisti della costruzione europea negli ambienti in cui due dei padri fondatori dell'Europa sono vissuti e hanno lavorato, nonché di informare sull'Europa di oggi e di domani. Questi organismi perseguono pertanto un obiettivo d'interesse generale europeo.
- (11) Il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli esercita una funzione di rappresentanza presso l'Unione europea delle organizzazioni dei rifugiati e degli sfollati, promuovendo i principi e le politiche riconducibili agli obiettivi del trattato in tema di asilo e di lotta contro l'esclusione sociale.
- (12) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾, di seguito denominato «regolamento finanziario», impone di dotare di atti di base le azioni di sostegno esistenti.
- (13) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a conseguire l'obiettivo dell'entrata in vigore di questo atto di base a decorrere dall'esercizio 2004. La Commissione si è impegnata a tener conto dei commenti di bilancio nel contesto dell'attuazione.
- (14) La dichiarazione interistituzionale del 24 novembre 2003 sugli atti di base per le sovvenzioni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione prevede, in via del tutto eccezionale, che si introducano in questo programma alcune clausole transitorie riguardanti il periodo di ammissibilità della spesa.
- (15) Tale dichiarazione interistituzionale prevede inoltre l'introduzione di misure transitorie per le sovvenzioni di cui alla parte 2 del programma, per il 2004 e il 2005.
- (16) È opportuno prevedere una copertura geografica del presente programma estesa agli Stati aderenti ed eventualmente, per determinate azioni, ai paesi EFTA/SEE e ai paesi candidati all'adesione.
- (17) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato nella presente decisione è inserito, per tutta la durata del programma, un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽²⁾.
- (18) Gli eventuali finanziamenti non comunitari mediante risorse statali devono conformarsi agli articoli 87 e 88 del trattato.
- (19) Le entità le cui attività non sono compatibili con gli obiettivi dell'Unione europea e degli Stati membri nei settori dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica non possono beneficiare del presente programma.
- (20) Il sostegno concesso a titolo della presente decisione dovrebbe essere accordato nel rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

DECIDE:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1. La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria finalizzato al sostegno degli organismi operanti nel settore della cittadinanza europea attiva, nonché alla promozione di azioni in tale settore.

Il programma persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuovere e diffondere i valori e gli obiettivi dell'Unione europea;
- b) avvicinare i cittadini all'Unione europea e alle sue istituzioni e incoraggiarli ad avere contatti più frequenti con le sue istituzioni;
- c) far partecipare pienamente i cittadini alle riflessioni e ai dibattiti sulla costruzione dell'Unione europea;

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

d) intensificare i rapporti e gli scambi tra cittadini dei paesi che partecipano al programma, segnatamente mediante i gemellaggi di città;

e) incoraggiare le iniziative degli organismi impegnati nella promozione di una cittadinanza attiva e partecipativa.

2. Le attività sostenute dal presente programma mirano a sostenere il funzionamento e a promuovere le azioni degli organismi che perseguono gli obiettivi del programma conformemente ai principi precisati nell'allegato.

3. Il presente programma è attuato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Accesso al programma

Possono usufruire di una sovvenzione comunitaria d'azione gli organismi che rispettino le disposizioni di cui all'allegato.

L'azione deve essere conforme ai principi che ispirano l'attività comunitaria nel settore della cittadinanza attiva.

Un organismo, per poter usufruire di una sovvenzione di funzionamento a titolo del programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza attiva oppure un obiettivo che si inserisce nel quadro delle attività dell'Unione europea in questo settore, deve rispettare le disposizioni contenute nell'allegato e disporre di una struttura che consenta azioni in grado di produrre un potenziale impatto a livello dell'intera Unione europea.

Articolo 3

Partecipazione degli Stati aderenti, dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea

Possono partecipare alle azioni del presente programma gli organismi stabiliti:

a) negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione il 16 aprile 2003;

b) nei paesi EFTA/SEE conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

c) in Romania e in Bulgaria, alle condizioni che saranno stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei rispettivi consigli di associazione;

d) in Turchia, alle condizioni che saranno stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Turchia ai programmi comunitari ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

Articolo 4

Selezione dei beneficiari

1. La concessione di una sovvenzione di funzionamento nel quadro del programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza attiva oppure un obiettivo che si inserisce nel quadro delle attività dell'Unione europea in questo settore deve rispettare i criteri globali indicati nell'allegato.

2. La concessione di una sovvenzione per un'azione prevista dal programma deve rispettare i criteri globali indicati nell'allegato. Le azioni sono selezionate mediante un invito a presentare proposte.

Articolo 5

Concessione della sovvenzione

Le sovvenzioni nel quadro delle diverse azioni del programma sono concesse conformemente alle disposizioni stabilite nella pertinente sezione dell'allegato.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma per il periodo 2004-2006 è pari a 72 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

Monitoraggio e valutazione

Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del presente programma. La relazione si fonda, tra l'altro, su una relazione di valutazione esterna che dovrà essere disponibile al più tardi entro la fine del 2006 e che esaminerà come minimo la pertinenza e la coerenza globali del programma, l'efficacia della sua esecuzione (preparazione, selezione, attuazione delle azioni) e l'efficacia globale e individuale delle varie azioni in termini di conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 1 e nell'allegato.

Articolo 8

Disposizioni finali

Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, conformemente alle sezioni 1 e 2 dell'allegato, il periodo di ammissibilità della spesa potrà decorrere dal 1° gennaio 2004, purché la spesa non sia anteriore alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né alla data di inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

Per tali sovvenzioni, le convenzioni di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario possono eccezionalmente essere firmate entro il 30 giugno 2004.

*Articolo 9***Effetto**

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

ALLEGATO

1. **Attività sostenute**

L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 consiste nel sostenere le attività nel settore della cittadinanza europea attiva, promuovendo le azioni e il funzionamento degli organismi operanti in questo settore.

Il sostegno si concretizza in uno dei due tipi di sovvenzione sottoelencati:

- sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse al programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza europea o un obiettivo che si inserisce nel quadro delle attività dell'Unione europea in questo settore (parti 1 e 2),
- sovvenzione destinata a cofinanziare un'azione specifica in questo settore (parte 3).

Le azioni degli organismi della società civile e di altre strutture quali le municipalità e le altre organizzazioni attive a livello europeo nel settore della cittadinanza attiva in grado di contribuire al sostegno e all'efficacia dell'attività comunitaria riguardano in particolare:

- le azioni di cooperazione multinazionale a livello europeo,
- gli incontri e i dibattiti tra i cittadini su temi di interesse europeo, quali i valori, gli obiettivi, le competenze, le politiche e le istituzioni dell'Unione europea,
- i progetti di riflessione, istruzione e formazione a carattere non formale,
- le azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei cittadini,
- gli scambi tra i cittadini e le loro organizzazioni,
- la diffusione di informazioni sull'azione comunitaria,
- le azioni preparatorie, di sostegno e di valutazione delle azioni sovvenzionate.

Le principali attività realizzate dalla piattaforma delle ONG sociali europee sono le seguenti:

- contributo all'elaborazione delle politiche dell'UE su problematiche d'interesse comune per le organizzazioni associate, segnatamente quelle attinenti ai diritti sociali, alle politiche e ai programmi sociali dell'UE e al dialogo civile,
- informazione delle organizzazioni associate in merito all'evoluzione delle politiche comunitarie di loro interesse, agevolazione del processo di dialogo e consultazione tra le organizzazioni associate e le istituzioni dell'UE, nonché diffusione a livello nazionale della conoscenza di tali attività tramite le organizzazioni associate,
- promozione di un dialogo con altri soggetti impegnati su temi di interesse comune (parti sociali, altre organizzazioni europee di ONG, ONG dei paesi candidati, ecc.),
- rafforzamento delle ONG sociali nell'Unione europea e nei paesi candidati, segnatamente attraverso lo scambio di esperienze, pratiche e informazioni tra gli organismi associati alla piattaforma sociale.

Le principali attività realizzate dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli sono le seguenti:

- funzione di rappresentanza delle organizzazioni dei rifugiati, dei richiedenti asilo e degli sfollati presso l'Unione europea,
- funzione di coordinamento delle posizioni degli organismi associati nei confronti dell'Unione europea,
- trasmissione di informazioni sui rifugiati, richiedenti asilo e sugli sfollati alle istituzioni europee,
- trasmissione di informazioni provenienti dall'Unione europea ai consigli nazionali dei rifugiati e alle organizzazioni non governative,
- contributi allo scambio di informazioni e buone pratiche,
- azioni finalizzate al dibattito e alla riflessione sui rifugiati, sui richiedenti asilo e sugli sfollati in Europa, nonché sull'azione dell'Unione europea a favore di questi soggetti,
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica europea mediante la rete delle organizzazioni associate,
- azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei rifugiati, dei richiedenti asilo e degli sfollati.

L'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea persegue l'obiettivo di agevolare il coordinamento e far conoscere ai cittadini i pareri giuridici dei Consigli di Stato e le Corti supreme amministrative in materia di diritto comunitario e favorire la condivisione delle tecniche di recepimento e attuazione del diritto europeo a livello nazionale.

Sono oggetto di questo programma anche le azioni della Commissione connesse alla creazione, alla promozione e alla gestione dei «laboratori di idee» che operano settore della cittadinanza attiva e dell'integrazione europea, nonché l'organizzazione di manifestazioni connesse a tali azioni.

2. Realizzazione delle attività sostenute

2.1. Le attività svolte dagli organismi che possono beneficiare di una sovvenzione comunitaria in virtù del programma fanno capo a uno dei moduli descritti di seguito.

2.1.1. *Parte 1:* programma di lavoro permanente dei seguenti organismi, che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza europea attiva:

- Associazione «La nostra Europa»
- Casa Jean-Monnet
- Casa Robert-Schuman
- Piattaforma delle ONG sociali europee
- Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE)
- Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea.

2.1.2. *Parte 2:* programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza europea attiva oppure un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

Rientra in questa azione:

- un organismo senza scopo di lucro che sviluppa le sue attività a favore dei cittadini attivi in questi stessi organismi,
- una rete europea con effetti moltiplicatori costituita da organismi senza scopo di lucro attivi negli Stati che partecipano al programma e impegnati nella promozione di principi e politiche riconducibili agli obiettivi propri di questo settore,
- un organismo che persegue un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea nel settore della cittadinanza attiva.

Una sovvenzione annuale di funzionamento può essere concessa a sostegno della realizzazione del programma di lavoro permanente di un siffatto organismo.

2.1.3. *Parte 3:*

- a) azioni nel settore della cittadinanza europea attiva realizzate in particolare dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e federazioni d'interesse europeo o dalle organizzazioni sindacali interprofessionali. In deroga all'articolo 114 del regolamento finanziario, le organizzazioni sindacali interprofessionali che partecipano al dialogo sociale europeo sono ammesse a usufruire dei finanziamenti previsti dal presente modulo anche laddove esse non siano dotate di personalità giuridica;
- b) azioni a favore dei gemellaggi fra città avviati dalle amministrazioni comunali, dagli enti e dagli organismi locali e regionali, dalle amministrazioni locali e regionali e dalle loro organizzazioni.

2.2. In funzione della qualità e della quantità delle richieste di sostegno finanziario, al momento dell'assegnazione delle risorse del programma si terrà conto degli orientamenti di seguito indicati:

- le risorse da impegnare nel quadro della parte 3, lettera a), non sono inferiori al 20 % del bilancio annuale disponibile per il presente programma,
- le risorse da impegnare nel quadro della parte 3, lettera b), non sono inferiori al 40 % del bilancio annuale disponibile per il presente programma.

3. Selezione dei beneficiari

3.1. Agli organismi operanti nel settore della cittadinanza europea attiva che svolgono attività della parte 1, può essere direttamente concessa una sovvenzione di funzionamento previa approvazione di un piano di lavoro e un bilancio appropriati.

3.2. La Commissione pubblica opportuni inviti a presentare proposte per assegnare le sovvenzioni a titolo della parte 2 del presente programma.

Nel 2004 e 2005, tuttavia, in deroga al primo comma, le sovvenzioni possono essere assegnate alle organizzazioni citate nell'appendice.

Si applicano comunque tutte le norme del regolamento finanziario, le sue norme di attuazione e l'atto di base.

Al momento della pubblicazione di un invito, possono essere indicate eventuali priorità circa i temi e i tipi di attività riconducibili all'obiettivo generale del programma e circa l'eventuale durata pluriennale delle attività.

- 3.3. Gli organismi beneficiari di una sovvenzione in quanto svolgono un'azione rientrante nella parte 3, sono selezionati in base ad inviti a presentare proposte. La Commissione assicura che tali inviti siano rispettosi degli utenti e non costituiscano un onere burocratico insormontabile. Gli inviti a presentare proposte sono, se del caso, organizzati in due fasi, nella prima si richiede di presentare soltanto una breve documentazione, strettamente necessaria per la valutazione della proposta. Per quanto concerne le organizzazioni sindacali interprofessionali che partecipano al dialogo sociale europeo, l'invito a presentare proposte può svolgersi sotto forma di licitazione privata.

4. **Criteri per la valutazione delle richieste di sovvenzione**

Le richieste di sovvenzione sono valutate in rapporto alle seguenti caratteristiche:

- rispondenza agli obiettivi del programma,
- qualità delle attività previste,
- possibile effetto moltiplicatore di tali attività sui cittadini,
- impatto geografico delle attività svolte,
- coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati,
- proporzionalità costi/benefici dell'attività proposta ⁽¹⁾.

5. **Finanziamento e spese ammissibili**

- 5.1. Nel quadro della parte 1, le spese ammissibili degli organismi interessati comprendono sia le spese di funzionamento sia quelle necessarie alla realizzazione delle loro azioni.
- 5.2. Le sovvenzioni concesse a questi organismi non possono finanziare la totalità delle spese ammissibili di questi organismi per l'anno civile per il quale le sovvenzioni sono assegnate: almeno il 10 % del bilancio degli organismi in questione deve essere cofinanziato da fonti diverse da quelle comunitarie. Questo cofinanziamento può essere parzialmente fornito in natura, purché il valore attribuito a tale contributo non ecceda il costo realmente sostenuto e giustificato mediante documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato considerato.
- 5.3. In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, è fatta deroga al principio di degressività per le sovvenzioni di funzionamento assegnate a tali organismi, tenuto conto della loro natura di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.
- 5.4. Nel quadro della parte 2, sono prese in considerazione per determinare la sovvenzione di funzionamento solo le spese di funzionamento necessarie al corretto svolgimento delle normali attività dell'organismo selezionato, in particolare le spese per il personale, le spese generali (affitti, spese immobiliari, attrezzature, forniture d'ufficio, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione, nonché le spese direttamente connesse alle attività dell'organismo.
- 5.5. Una sovvenzione di funzionamento assegnata nel quadro della parte 2 non può finanziare la totalità delle spese ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è assegnata. Gli organismi interessati da questa parte devono ottenere da fonti diverse da quelle comunitarie cofinanziamenti d'importo pari ad almeno il 20 % dei loro bilanci. Questo cofinanziamento può essere parzialmente fornito in natura, purché il valore attribuito a tale contributo non ecceda il costo realmente sostenuto e giustificato mediante documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato considerato.
- 5.6. In conformità dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la sovvenzione di funzionamento così assegnata ha, in caso di rinnovo, carattere decrescente. Tale degressività è applicata a decorrere dal terzo anno in misura del 2,5 % l'anno. Per rispettare questa norma che si applica ferma restando la norma del cofinanziamento citata sopra, la percentuale del cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa a titolo di un determinato esercizio è inferiore di almeno 2,5 punti alla percentuale del cofinanziamento comunitario concesso a titolo dell'esercizio precedente.
- 5.7. Le sovvenzioni previste nel quadro della parte 3 possono essere concesse mediante l'applicazione di tariffe forfetarie per le spese di organizzazione e di viaggio.

(1) È responsabilità dei beneficiari applicare un quadro di monitoraggio e di valutazione adeguato.

6. Gestione del programma

In base a un'analisi costi/efficacia, la Commissione può decidere di affidare la totalità o una parte dei compiti di gestione del programma a un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario; può anche ricorrere ad esperti e sostenere qualsiasi altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa, che non preveda funzioni pubbliche, subappaltata nel quadro di contratti di servizio ad hoc. La Commissione può inoltre finanziare studi e organizzare riunioni di esperti in grado di agevolare l'attuazione del programma, e intraprendere azioni d'informazione, di pubblicazione e di diffusione direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma.

La Commissione procede a periodici scambi di opinioni con i rappresentanti dei beneficiari attuali e potenziali del programma d'azione.

7. Riconoscimento del finanziamento

Tutte le istituzioni, associazioni o attività che ricevono una sovvenzione dal presente programma hanno l'obbligo di riconoscere il sostegno ricevuto dall'Unione europea. La Commissione elabora a tal fine orientamenti dettagliati in materia di visibilità.

8. Diffusione dei risultati

Per agevolare la diffusione dei risultati, sarà disponibile gratuitamente, per via elettronica, il maggior numero possibile di prodotti finanziati dal presente programma.

9. Controlli e audit

- 9.1. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, in particolare il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove necessario, i giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.
- 9.2. La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit dell'utilizzo della sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di questi audit potranno eventualmente condurre a decisioni di recupero della Commissione.
- 9.3. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di accesso adeguato, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per condurre a termine gli audit.
- 9.4. La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dispongono dei medesimi diritti della Commissione, in particolare in materia di accesso.
- 9.5. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾. Se necessario, indagini sono svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

Appendice

- Segretariato internazionale dell'Unione dei federalisti europei,
 - Consiglio dei comuni e delle regioni europee,
 - Euro Cittadino Azione Servizio,
 - Istituto europeo di studi avanzati in materia di gestione,
 - Centro per gli studi europei di Strasburgo,
 - Collegio d'Europa di Amburgo,
 - Un'anima per l'Europa,
 - Processi giusti all'estero,
 - Scuola di Leadership interculturale,
 - Centro europeo ebraico per l'informazione,
 - Accademia europea per le scienze e le arti,
 - Collegio europeo di traduttori di Straelen,
 - Festival d'Europa, 9 maggio,
 - Associazione europea dei rappresentanti territoriali,
 - Associazione Incontro per l'amicizia tra i popoli,
 - Istituto per gli affari europei (Dublino),
 - Centro per le organizzazioni europee senza scopo di lucro,
 - Istituto per le politiche europee (Berlino),
 - Istituto europeo di relazioni internazionali,
 - Accademia europea dell'ambiente urbano di Berlino,
 - Associazione transeuropea di studi politici (TEPSA),
 - Centro europeo di studi politici (CEPS),
 - Centro di politica europea,
 - Amici d'Europa,
 - Movimento europeo internazionale.
-

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2004

che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE con riguardo ai certificati sanitari applicabili agli scambi intracomunitari di sperma di animali della specie bovina

[notificata con il numero C(2003) 5307]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/101/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/43/CE de Consiglio recante modifica della direttiva 88/407/CEE dispone che dal 1° gennaio 2005 lo sperma di animali della specie bovina, per essere ammissibile agli scambi intracomunitari, debba essere raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva 2003/43/CE.

(2) È tuttavia opportuno autorizzare il proseguimento degli scambi delle riserve di sperma di animali della specie bovina in conformità con le disposizioni della direttiva 88/407/CEE prima della modifica introdotta dalla direttiva 2003/43/CE.

(3) A tale fine l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE prevede quanto segue:

— fino al 31 dicembre 2004 gli Stati membri autorizzano gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004 e accompagnato da un certificato conforme ai modelli vigenti prima della modifica introdotta dalla direttiva 2003/43/CE,

— in seguito gli Stati membri autorizzano gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma di animali della specie bovina conforme alle disposizioni precedentemente in vigore soltanto se esso è stato raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004. Non è stato tuttavia previsto alcun modello di certificato applicabile agli scambi intracomunitari effettuati dopo tale data.

(4) È pertanto necessario predisporre un modello di certificato per gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2005. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, tuttavia, è opportuno aggiornare i modelli dei certificati d'importazione in un atto separato.

(5) Con riguardo agli scambi intracomunitari e a fini di chiarezza è necessario modificare l'allegato D della direttiva 88/407/CEE allo scopo di definire i due diversi modelli di certificato applicabili agli scambi intracomunitari di sperma bovino in conformità alle precedenti o alle nuove disposizioni della direttiva citata.

(6) Anche se gli scambi di riserve di sperma raccolto anteriormente al 31 dicembre 2004 dovrebbero essere transitori e venire gradualmente eliminati, rendendo di conseguenza obsoleto il corrispondente modello di certificato, le riserve durature del prodotto di cui trattasi rendono al momento impossibile fissare una data per la loro cessazione.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/43/CE (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato D della direttiva 88/407/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO D

MODELLI DI CERTIFICATI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

ALLEGATO D I

Il seguente modello di certificato è applicabile agli scambi intracomunitari di sperma raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio modificata dalla direttiva 2003/43/CE.

CERTIFICATO SANITARIO SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA DESTINATO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI RACCOLTO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/43/CE DEL CONSIGLIO		
1. Stato membro di origine e autorità competente	2. Certificato sanitario n.	
A. ORIGINE DELLO SPERMA		
3. Numero di riconoscimento del centro di origine della partita: raccolta/magazzinaggio ⁽¹⁾		
4. Nome e indirizzo del centro di origine della partita: raccolta/magazzinaggio ⁽¹⁾	5. Nome e indirizzo dello spediteore	
6. Paese e località di carico	7. Mezzo di trasporto	
B. DESTINAZIONE DELLO SPERMA		
8. Stato membro di destinazione	9. Nome e indirizzo del destinatario	
C. IDENTIFICAZIONE DELLO SPERMA		
10.1. Contrassegno di identificazione delle dosi ⁽²⁾	10.2. Numero di dosi	10.3. Numero di riconoscimento del centro di raccolta di origine
D. INFORMAZIONI SANITARIE		
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:		
11.1. lo sperma sopra descritto: <ul style="list-style-type: none"> a) è stato raccolto, trattato e immagazzinato in condizioni rispondenti alle norme stabilite dalla direttiva 88/407/CEE; b) è stato inviato al luogo di carico in contenitore sigillato ed in condizioni rispondenti alle norme della direttiva 88/407/CEE e reca il numero. 		

<p>11.2. Lo sperma sopra descritto proviene da tori che:</p> <p>i) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta ⁽¹⁾. oppure</p> <p>ii) sono stati vaccinati contro l'afta epizootica meno di 12 mesi e più di 30 giorni prima della raccolta e il 5 % delle dosi di sperma di ogni raccolta, con un minimo di 5 paillettes, è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di isolamento del virus dell'afta epizootica nel laboratorio di (.....) ⁽²⁾, situato nello Stato membro di destinazione o da esso designato ⁽¹⁾.</p>		
<p>11.3. Lo sperma sopra descritto è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta ⁽⁴⁾.</p>		
<p>E. DURATA DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA</p>		
<p>12. Luogo e data</p>	<p>13. Nome e qualifica del veterinario ufficiale</p>	<p>14. Firma e timbro del veterinario ufficiale</p>

⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente.

⁽²⁾ Corrispondente all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.

⁽³⁾ Nome del laboratorio.

⁽⁴⁾ Questa voce può essere cancellata in caso di sperma fresco.

ALLEGATO D2

Il seguente modello di certificato è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005 agli scambi intracomunitari di riserve di sperma raccolto, trasformato e/o immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004 in conformità delle precedenti disposizioni della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e agli scambi successivi a tale data in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE

CERTIFICATO SANITARIO SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO ANTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 2004 DESTINATO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2005 IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2003/43/CE DEL CONSIGLIO			
1. Stato membro di origine e autorità competente		2. Certificato sanitario n.	
A. ORIGINE DELLO SPERMA			
3. Numero di riconoscimento del centro di origine della partita: raccolta/magazzinaggio ⁽¹⁾			
4. Nome e indirizzo del centro di origine della partita: raccolta/magazzinaggio ⁽¹⁾		5. Nome e indirizzo dello spediteore	
6. Paese e località di carico		7. Mezzo di trasporto	
B. DESTINAZIONE DELLO SPERMA			
8. Stato membro di destinazione		9. Nome ed indirizzo del destinatario	
C. IDENTIFICAZIONE DELLO SPERMA			
10.1. Contrassegno di identificazione delle dosi ⁽²⁾	10.2. Data di raccolta ⁽³⁾	10.3. Numero di dosi	10.4. Numero di riconoscimento del centro di raccolta di origine
D. INFORMAZIONI SANITARIE			
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:			
11.1. Lo sperma sopra descritto è stato raccolto anteriormente al 31 dicembre 2004 in un centro di raccolta dello sperma: a) riconosciuto conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE del Consiglio; b) gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE del Consiglio.			

<p>11.2. Al momento della raccolta dello sperma sopra descritto tutti i bovini nel centro di raccolta dello sperma:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provenivano da mandrie e/o erano nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1. b) e c), della direttiva 88/407/CEE; b) erano stati sottoposti, nei 30 giorni precedenti il periodo di quarantena, con esito negativo: <ul style="list-style-type: none"> — alle prove prescritte all'allegato B, capitolo I, punto 1.d. i), ii), iii), della direttiva 88/407/CEE, — a una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/la vulvovaginite pustolosa infettiva, e — a un test di isolamento del virus (test degli anticorpi con fluorescenza o test con immunoperossidasi) per la diarrea virale bovina; nel caso di un animale di età inferiore a sei mesi il test è stato posposto fino al raggiungimento di detta età. c) sono stati sottoposti a un periodo di quarantena di 30 giorni e ai seguenti esami, con esito negativo: <ul style="list-style-type: none"> — a un esame sierologico per la brucellosi secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, — a un test degli anticorpi con immunofluorescenza o a una prova colturale per <i>Campylobacter fetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale oppure, nel caso di femmine, a una prova di agglutinazione del muco vaginale, — a un esame microscopico e a una prova colturale per <i>Trichomonas foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale oppure, nel caso di femmine, a una prova di agglutinazione del muco vaginale; d) sono stati sottoposti, almeno una volta l'anno, con esito negativo, agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capitolo I, punto 1. a), b) e c), della direttiva 88/407/CEE
<p>11.3. Al momento della raccolta dello sperma sopra descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tutte le femmine presenti nel centro sono state sottoposte, almeno una volta l'anno, con esito negativo, a una prova di agglutinazione del muco vaginale per <i>Campylobacter fetus</i>; e b) tutti i tori impiegati per la produzione di sperma sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un test degli anticorpi con immunofluorescenza o a una prova colturale per <i>Campylobacter fetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale effettuato nei 12 mesi precedenti la raccolta.
<p>11.4. Lo sperma sopra descritto è stato raccolto da tori in un centro di raccolta dello sperma nel quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) tutti i bovini sono stati sottoposti, almeno una volta l'anno, con esito negativo, a una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva ⁽¹⁾; oppure ii) bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono stati sottoposti, almeno una volta l'anno, con esito negativo, a una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e il test per ricerca della rinotracheite infettiva bovina non è effettuato sui tori che hanno ricevuto una prima vaccinazione contro la rinotracheite bovina infettiva nel centro di inseminazione dopo essere stati sottoposti, con esito negativo, a una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/ vulvovaginite pustolosa infettiva e che dalla prima vaccinazione sono stati regolarmente rivaccinati ad intervalli non superiori a sei mesi ⁽¹⁾.
<p>11.5. Lo sperma sopra descritto proviene da tori che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) non sono stati vaccinati contro l'afte epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta ⁽¹⁾; oppure ii) sono stati vaccinati contro l'afte epizootica meno di 12 mesi e più di 30 giorni prima della raccolta e il 5 % delle dosi di sperma di ogni raccolta, con un minimo di cinque paillettes, è stato sottoposto a un test di isolamento del virus dell'afte epizootica, effettuato con esito negativo nel laboratorio (.....) ⁽⁴⁾ situato nello Stato membro di destinazione o da esso designato ⁽¹⁾.

11.6. Lo sperma è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta ⁽¹⁾ .		
11.7. Lo sperma sopra descritto è stato inviato al luogo di carico in contenitore sigillato e reca il numero		
E. DURATA DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA		
12. Luogo e data	13. Nome e qualifica del veterinario ufficiale	14. Firma e timbro del veterinario ufficiale

⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente.

⁽²⁾ Corrispondente all'identificazione degli animali donatori, alla razza degli animali donatori, alla data di raccolta e allo stato sierologico dell'animale donatore rispetto alla rinotracheite bovina infettiva e alla vulvovaginite pustolosa infettiva.

⁽³⁾ La data della raccolta deve essere anteriore al 31 dicembre 2004.

⁽⁴⁾ Nome del laboratorio.

⁽⁵⁾ Questa voce può essere cancellata in caso di sperma fresco.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2004

recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle

[notificata con il numero C(2004) 110]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/102/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/680/CE della Commissione, del 30 ottobre 2000, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle ⁽⁴⁾ è stata modificata in modo sostanziale ⁽⁵⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.
- (2) Sia l'influenza aviaria che la malattia di Newcastle sono malattie che colpiscono le specie avicole.
- (3) I criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle figurano rispettivamente nell'allegato VI della direttiva 92/40/CEE e nell'allegato VII della direttiva 92/66/CEE.
- (4) I criteri per i piani di emergenza indicati nei due allegati di cui sopra sono identici.
- (5) Le misure di lotta da applicare nel caso di epidemie di influenza aviaria o di malattia di Newcastle seguono gli stessi principi e riguardano gli allevatori di pollame, gli operatori dei macelli e degli impianti di fusione delle carcasse, i veterinari del settore e i laboratori diagnostici.

È pertanto possibile elaborare un piano di emergenza che si applichi sia per l'influenza aviaria che per la malattia di Newcastle.

- (6) Gli Stati membri hanno presentato per approvazione piani nazionali di emergenza, nei quali sono elencate e specificate le misure da attuare nel caso di epidemie di influenza aviaria o di malattia di Newcastle.
- (7) Dagli esami effettuati risulta che tali piani soddisfano i criteri stabiliti e consentono il raggiungimento dell'obiettivo perseguito se applicati in modo efficace.
- (8) È opportuno che gli Stati membri conducano studi prospettici ed esercizi di simulazione al fine di assicurare l'efficacia dei piani.
- (9) Gli Stati membri devono aggiornare regolarmente i piani.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati i piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle presentati dagli Stati membri di cui all'allegato I.

Articolo 2

La decisione 2000/680/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

⁽¹⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 7.11.2000, pag. 21.

⁽⁵⁾ Cfr. allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Belgio	Lussemburgo
Danimarca	Paesi Bassi
Germania	Austria
Grecia	Portogallo
Spagna	Finlandia
Francia	Svezia
Irlanda	Regno Unito
Italia	

*ALLEGATO II***Decisione abrogata e relativa modificazione**

Decisione 2000/680/CE della Commissione	(GU L 281 del 7.11.2000, pag. 21)
Decisione 2001/525/CE della Commissione	(GU L 190 del 12.7.2001, pag. 24)

*ALLEGATO III***Tavola di concordanza**

Decisione 2000/680/CE	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
—	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III